

REGOLAMENTO PATROCINI E ACCREDITI

Rev. 01 del 03/09/2024

Approvato nella seduta di Consiglio del 03/09/2024.



INDICE

PREMESSA	3
ART. 1– RICHIEDENTI	3
ART. 2– RILASCIO DI PATROCINIO.....	4
ART. 3– PROCEDURA DI RILASCIO PATROCINIO	4
ART. 4– UTILIZZO DEL PATROCINIO	5
ART. 5– RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI	6
ART. 6– RICHIEDENTI DELL’ACCREDITO	7
ART. 7– ATTIVITA’ FORMATIVA NON ORGANIZZATA DAL SISTEMA ORDINISTICO	7
ALLEGATI.....	8

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI PATROCINI E ACCREDITI

ORDINE ARCHITETTI
PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Approvato con Delibera di Consiglio del 03/09/2024

PREMESSA

L'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia (OAPPC VE) quale ente pubblico non economico, istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/1923, è una struttura rappresentativa della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, costituita e regolata secondo le vigenti leggi della Repubblica, il cui istituto discende dalla necessità di regolare i rapporti tra l'attività degli iscritti e la tutela dell'interesse pubblico.

Esso persegue la qualità e la cultura della professione, promuovendo il rapporto tra categoria e società, permettendo la formazione permanente degli iscritti ed il loro aggiornamento professionale.

L'OAPPC VE ha costituito anche una Fondazione denominata: "Fondazione dell'Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia", i cui scopi, finalità, modalità di funzionamento sono stabiliti dallo Statuto della Fondazione stessa e regolati nel rapporto con l'OAPPC VE da apposita convenzione tra le parti.

Ordine e Fondazione possono rilasciare **patrocini** anche separatamente, in base ai rispettivi regolamenti, mentre gli accrediti degli eventi formativi ai fini dell'aggiornamento professionale continuo sono di esclusiva competenza dell'Ordine.

ART. 1– RICHIEDENTI

Le richieste di rilascio di **patrocino gratuito o accredito ai fini della formazione professionale continua** possono essere richiesti da:

- **enti pubblici** senza fine di lucro;
- **enti di diritto privato** autorizzati dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC);
- **soggetti di diritto privato** non autorizzati dal CNAPPC.

ART. 2– RILASCIO DI PATROCINIO

I patrocini rilasciati dall'OAPPC VE possono essere a titolo gratuito oppure oneroso.

Il **patrocinio gratuito** corrisponde all'adesione ai contenuti dell'iniziativa di cui si tratta con riconoscimento del valore delle finalità. La proposta di patrocinio gratuito deve avere le seguenti caratteristiche:

- assenza di carattere commerciale;
- carattere *no profit* dell'organizzatore dell'iniziativa (desumibile da statuti, regolamenti);
- alto livello carattere culturale (desumibile dai curricula dei relatori non dipendenti/consulenti di alcuna società addetta alla vendita di prodotti);
- alto livello di interesse professionale ai sensi delle linee guida per la formazione professionale continua adottate dal CNAPPC in attuazione dell'art. 7 del DPR n. 137/2012;
- prevedere, rispetto al programma complessivo, tra i relatori, un'adequata rappresentanza delle professionalità ascritte agli Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
- assenza di qualunque possibile, anche indiretto, carattere lesivo della professionalità di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- svolgersi nell'area della Città Metropolitana di Venezia, fatta salva diversa intesa con altri ordini territoriali di riferimento.

La proposta di **patrocinio oneroso** è richiedibile per iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:

- carattere commerciale (in relazione alla presentazione di prodotti e/o tecnologie riferite ad uno o più marchi);
- alto livello di interesse professionale;
- assenza di qualunque possibile, anche indiretto, carattere lesivo della professionalità di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- svolgersi nell'area della Città Metropolitana di Venezia, fatta salva diversa intesa con altri ordini territoriali di riferimento.

ART. 3– PROCEDURA DI RILASCIO PATROCINIO

L'OAPPC VE procede al rilascio dei relativi patrocini, previa **richiesta scritta** da trasmettere via mail, al seguente indirizzo:

- info@ordinevenezia.it.

La richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data programmata per l'evento.

Gli eventi ed iniziative, anche editoriali, per i quali si richiede il patrocinio dovranno riguardare la **valorizzazione** e la **qualificazione** delle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, il loro costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale.

In generale l'argomento dell'evento dovrà comunque rientrare in una delle seguenti macro aree¹:

1. architettura;
2. gestione della professione;
3. deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione;
4. paesaggio;
5. conservazione;
6. pianificazione.

Il patrocinio verrà concesso su valutazione insindacabile dell'Ordine APPC VE.

In linea generale, non verranno concessi patrocini, o accrediti, a eventi la cui data risulti sovrapposta a eventi già calendarizzati da Ordine, Fondazione e CNAPPC, salva diversa valutazione.

L'utilizzo del logo dell'Ordine APPC VE è autorizzato per il solo evento patrocinato.

ART. 4– UTILIZZO DEL PATROCINIO

A seguito dell'istruttoria dell'Ordine APPC VE con parere positivo, il Presidente/il Segretario comunica in forma scritta la concessione del patrocinio, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- utilizzo del *logo* dell'Ordine APPC VE nel rispetto delle linee guida sulla grafica che saranno trasmesse per l'iniziativa richiesta;
- utilizzo del logo unicamente per le comunicazioni dell'iniziativa in essere;
- apposizione della dicitura *“con il patrocinio dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia”* per esteso o, in caso di mancanza di spazio grafico, *“con il patrocinio dell'Ordine APPC di Venezia”*;
- approvazione del programma definitivo da parte del Presidente/Segretario nel caso in cui si siano esaminate bozze in corso di definizione;

¹ Cfr. allegato n. 01 al presente regolamento, *“Linee guida e di coordinamento attuative per l'aggiornamento professionale continuo”* adottate dal CNAPPC.

- utilizzo del *logo* limitatamente al tempo di realizzazione dell'iniziativa patrocinata, non prorogabile, né tacitamente rinnovabile;
- riproduzione del *logo* in tutti i materiali grafici di comunicazione nella sua forma originale ed integrale, anche nelle comunicazioni sui *social network*.

Il mancato rispetto delle **condizioni** esposte potrà dare luogo alla revoca del patrocinio accordato.

L'Ordine APPC VE si riserva ogni possibile rivalsa contro il richiedente del patrocinio in azioni di tutela dell'utilizzo del proprio nome.

L'Ordine APPC VE pubblica attraverso i propri canali di comunicazione notizia dell'evento patrocinato (sito *internet*, *social network*, circolari, ecc.).

ART. 5– RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

L'OAPPC VE procede al riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) esclusivamente ai professionisti regolarmente iscritti agli Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del territorio nazionale.

Sono accreditabili eventi, corsi di formazione e abilitanti, per cui sia stato richiesto il patrocinio, previa richiesta scritta da protocollare via mail al seguente indirizzo:

- info@ordinevenezia.it.

La richiesta dovrà pervenire almeno 45 giorni prima della data programmata per l'evento.

Gli eventi ed iniziative per i quali si richiede l'accredito dovranno riguardare la valorizzazione e la qualificazione delle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, il loro aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale nelle materie oggetto della professione.

Il riconoscimento dei crediti formativi professionali verrà concesso su giudizio insindacabile dell'Ordine APPC VE, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee Guida adottate dal CNAPPC ai sensi dell'art. 2 del *"Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo"*, in attuazione dell'art. 7 del DPR n. 137/2012.

Il citato DPR prescrive che *"al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito"*.

Tutti i corsi ed eventi per i quali si richiede l'accredito e il riconoscimento dei CFP per i partecipanti iscritti, e regolarmente presenti, dovranno essere obbligatoriamente co-

organizzati con l'Ordine stesso e prevedere i saluti istituzionali da parte di un rappresentante dell'Ordine APPC VE, salva diversa indicazione trasmessa dal Presidente o dal Segretario. L'accredito comporta l'impegno, da parte del soggetto proponente, di riportare nei materiali di comunicazione, la dicitura *"in coorganizzazione con l'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservati della provincia di Venezia"*. In particolare in fase di domanda il richiedente dovrà presentare la scheda, allegata al presente regolamento, necessaria per l'inserimento dell'evento formativo accreditato nella piattaforma telematica gestita dal CNAPPC.

ART. 6– RICHIEDENTI DELL'ACCREDITO

L'OAPPC VE può accreditare eventi proposti da:

- **Enti Privati e Pubblici di non chiara valenza formativa²;**
- **Enti Pubblici di chiara valenza formativa** quali Regioni, Enea, CNR che non abbiano sottoscritto una Convenzione con il CNAPPC ed Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1 comma3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, quali, a titolo esemplificativo, Università IUAV di Venezia;
- **Enti Commerciali ed aziende.**

L'OAPPC VE, inoltre, può accreditare eventi proposti in seno ad incontri patrocinati dallo stesso Ordine, o altri Ordini, o Collegi, Federazioni di Ordini APPC, e/o dalla Fondazione con aziende ed enti commerciali.

ART. 7– ATTIVITA' FORMATIVA NON ORGANIZZATA DAL SISTEMA ORDINISTICO

I CFP derivati alla partecipazione ad **attività formativa non organizzata dal sistema ordinistico**, che non sia accreditata ai sensi del presente regolamento, possono essere autocertificati direttamente dagli iscritti agli Ordini APPC territoriali sulla piattaforma telematica del CNAPPC, ai sensi dell'art. 6.7 delle già citate Linee Guida sulla formazione professionale permanente.

Ai sensi del medesimo articolo delle Linee Guida la **partecipazione a eventi e/o corsi formativi** organizzati da **Enti Pubblici di chiara valenza formativa**, in alternativa all'accredito,

² Cfr. allegato n. 03 al presente regolamento, *"Interpello al CNAPPC su Università IUAV di Venezia quale Ente di chiara valenza formativa"*.

da parte dell'Ordine, può essere autocertificata dagli iscritti richiedendo il riconoscimento dei relativi CFP.

Inoltre, a **titolo esemplificativo**, e non esaustivo, ai sensi dell'art. 6.7 delle Linee Guida a cui si rimanda per la completa consultazione, possono essere autocertificabili i CFP derivanti dalla partecipazione a:

- corsi abilitanti, anche di aggiornamento, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati;
- master universitari, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea;
- mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili;
- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale;
- premi e menzioni per la partecipazione a concorsi - partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a membro di giuria;
- esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile;
- attività formativa svolta all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzata da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari;
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici (nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa);
- corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento).

Gli enti che organizzano le attività di cui al presente articolo devono garantire un adeguato sistema di rilevamento delle presenze. Devono rilasciare ai partecipanti un **attestato di frequenza** indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione, in autocertificazione da parte degli iscritti agli Ordini APPC, dei relativi CFP.

I CFP in autocertificazione vengono ritenuti effettivi solo a seguito dell'attività di verifica da parte dell'Ordine APPC VE, che provvede al riconoscimento e all'attribuzione dei CFP.

ALLEGATI

1. *"Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo"* del CNAPPC sul rilascio dei crediti formativi ai professionisti iscritti in vigore dal 01/01/2024;
2. Scheda evento per accreditamento da allegare alla richiesta dei crediti formativi;
3. Interpello al CNAPPC su Università IUAV di Venezia quale Ente di chiara valenza formativa.